

REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000****che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 ⁽²⁾ ed in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, la Commissione adoterà un elenco di prodotti esclusi dal suo campo di applicazione.
- (2) Molti prodotti agricoli attualmente importati da paesi terzi sono esenti da contaminazione radioattiva a seguito dell'incidente di Cernobil oppure così poco contaminati da non costituire rischi significativi per la salute.
- (3) L'elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 è stato fissato con regolamento (CE) n. 727/97 della Commissione ⁽³⁾ per tener conto di quanto sopra.
- (4) I risultati ottenuti da uno studio effettuato per la Commissione, per valutare il potenziale per le importazioni da parte degli Stati membri, di prodotti agricoli contenenti radiocesium in tenori superiori a quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, indicano

che due ulteriori prodotti alimentari (tè e talune piante aromatiche) devono essere esclusi.

- (5) Uno stile modificato di presentazione dell'elenco di prodotti, cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio è già stato introdotto nel regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 ⁽⁴⁾, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 e faciliterà l'uso dell'elenco da parte degli uffici doganali.
- (6) Le misure fissate nel suddetto regolamento sono in accordo con il parere del comitato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 727/97 è pertanto abrogato.

Articolo 2

Tutti i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno che segue la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CUI È APPLICABILE IL REGOLAMENTO (CEE) N. 737/90

Codice NC	Descrizione
0101 19 10	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, destinati alla macellazione
0102 90	Bovini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, specie domestiche
0103 91	Suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, con peso inferiore a 50 kg
0103 92	Suini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, con peso superiore a 50 kg
0104 10	Pecore vive, diverse dai riproduttori di razza pura
0104 20 90	Capre vive, diverse dai riproduttori di razza pura
0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone
0106 00	Altri animali vivi
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili
ex Capitolo 4	Prodotti caseari; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non inclusi o specificati altrove, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 e 0408 99 20
ex 0709 51	Funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 69	Funghi (non cotti o cotti in acqua o a vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 90 60	Funghi conservati provvisoriamente (ad esempio, funghi solforati a secco, in salamoia, in acqua solforata o altre soluzioni conservanti), ma non adatti in detto stato al consumo immediato, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 30 00	Funghi secchi, interi, tagliati, affettati, spezzati o in polvere ma non ulteriormente preparati, diversi dai funghi coltivati
0810 40	Mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium, freschi
0811 90 50	Frutti della specie Vaccinium myrtillus, crudi o cotti in acqua o a vapore, congelati, con aggiunta o meno di zucchero o altri dolcificanti
0811 90 70	Frutti della specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium, crudi o cotti in acqua o a vapore, congelati, con aggiunta o meno di zucchero o altri dolcificanti
0812 90 40	Frutti della specie Vaccinium myrtillus, conservati (per esempio, in anidride solforosa, soluzioni di acqua solforosa o altre soluzioni conservanti), ma non idonee per il consumo immediato
1601 00	Salsicce e prodotti analoghi, di carne, frattaglie o sangue; preparazioni alimentari basate su questi prodotti

Codice NC	Descrizione
1602	Altra carne conservata o preparata, frattaglie o sangue
ex 1603 00	Estratti e succhi di carne
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati in aceto od acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 2003 10 80	Funghi, preparati o conservati in modo diverso dall'aceto o dall'acido acetico, diversi dai funghi coltivati